L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

II Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

II Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

II Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente





Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DELIBERAZIONE N. 20

DEL 07.05.2023

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile Stabile" allibrato al n. 123/2023 Reg. Ric., in riferimento alla gara comunitaria a procedura aperta per l'acquisizione del servizio CUP in modalità front office e telefonica occorrente alle Aziende Sanitarie Locali abruzzesi, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della Determinazione con cui è stata definitivamente aggiudicata la procedura di gara; della Determinazione dirigenziale recante la nomina della commissione di gara; di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale— Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Alessandro Dioguardi.

Il giorno 7 maggio 2023 nella sede dell'A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'ARIC, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza (ARIC);

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*" che all'art. 2 prevede "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016*";

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: ""DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC approvato con DGR 501 in data 14/8/2019";

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4

settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Determinazione n. 175 dell'8 agosto 2022 con la quale l'Agenzia ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per l'acquisizione del servizio CUP in modalità front office e telefonica occorrente alle Aziende Sanitarie Locali Abruzzesi.

CONSIDERATO che alla suddetta procedura ha partecipato il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - "Società Cooperativa Consortile Stabile;

PRESO ATTO del ricorso al TAR di L'Aquila allibrato al n. 123/2023 Reg. Ric, prot. n. 1800 del 12.04.2023, proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile Stabile" per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari "della Determinazione di ARIC n. 37 dell'8 marzo 2023, con cui è stata definitivamente aggiudicata la procedura di gara comunitaria per l'acquisizione del servizio CUP in modalità front

office e telefonica occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo; della Determinazione dirigenziale di Aric n. 309 del 14.11.2022 recante la nomina della commissione di gara; di tutti i verbali di gara; e in particolare del verbale n. 1 del 24 ottobre 2022, del verbale n. 2 del 7 novembre 2022, del verbale n. 3 del 9 novembre 2022 e del verbale unico in cui la commissione ha riepilogato tutte le operazioni svolte; di tutti gli atti di gara, ivi compresa la Determina di indizione n. 175 dell'8 agosto 2022, il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati; il Capitolato tecnico e tutti i relativi allegati; dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante; della Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 16 del 21.03.2022 avente ad oggetto "Approvazione della disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e con istanza istruttoria, a valere anche ai fini dell'art.116, comma 2, C.p.a."

CONSIDERATA la necessità di procedere immediatamente a conferire procura ad litem dati i tempi strettissimi di fissazione dell'udienza:

RITENUTO di dover resistere in giudizio ai fini della difesa dell'operato dell'Agenzia;

ESAMINATO il profilo professionale dell'Avv. Alessandro Dioguardi;

VISTA la nota inviata all'Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell'Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell'Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura regionale;

DATO ATTO che l'Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura di Stato in forza dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima all'Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

NELLE MORE dell'assunzione di determinazioni da parte dell'Avvocatura di Stato in merito al patrocinio legale dell'Agenzia;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 "*Affidamento dei servizi legal*i" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 907 del 20.10.2018;

RITENUTO di dover subordinare l'efficacia dell'atto all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte del professionista in parola;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria firma in calce al presente atto;

RILEVATA l'urgenza della procedura data l'imminenza dell'udienza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
- 2. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'ARIC nel giudizio in oggetto all'Avv. Alessandro Dioguardi;
- 3. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
- 4. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario ai professionisti per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.